

Confezione: «4 mg/5 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (di plastica) 4 mg/5 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 043198011/E (in base 10) 1969KV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 47,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 77,56.

Confezione: «4 mg/5 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (di plastica) 4 mg/5 ml - 4 flaconcini - A.I.C. n. 043198023/E (in base 10) 1969L7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 187,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 310,24.

Confezione: «4 mg/5 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (di plastica) 4 mg/5 ml - 10 flaconcini - A.I.C. n. 043198035/E (in base 10) 1969LM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 470,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 775,60.

## Art. 2.

### *Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido Zoledronico Accord» è la seguente:

per la confezione con A.I.C. n. 043198011:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Internista, ortopedico, oncologo, ematologo - (RNRL);

per le confezioni con A.I.C. n. 043198023 e 043198035:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

## Art. 3.

### *Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 marzo 2015

*Il direttore generale: PANI*

15A01965

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 novembre 2014.

«Nuovo programma irriguo nazionale. Regioni del sud Italia» - Differimento del termine per l'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all'intervento «A.G.C. n. 138 - Oltre di completamento della diga Ponte di Chiauci sul fiume Trigno» nella regione Abruzzo. (Delibera n. 56/2014).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che tra l'altro reca specifiche risorse, rispettivamente, per l'avvio e la prosecuzione di interventi di recupero delle risorse idriche nel territorio nazionale, comprese le aree di crisi, e per il miglioramento e la protezione ambientale;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° gennaio 2003, n. 3, che all'art. 11 prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare:


il comma 31, che autorizza limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2005 ed a 50 milioni di euro dal 2006, per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388;

il comma 32, ai sensi del quale le economie d'asta conseguite sono utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34;

il comma 34, in base ai quale il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie, in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31;

il comma 35, il quale ha previsto, al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli accordi di programma quadro esistenti, la redazione del «programma nazionale degli interventi nel settore idrico», che comprende:

a) le opere relative al settore idrico già inserite nel citato programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;



b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente, e tutela del territorio e del mare;

c) gli interventi di cui al precedente comma 31;

d) gli interventi inseriti negli accordi di programma di cui all'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche;

il comma 36, ai sensi del quale il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle Politiche agricole, alimentari e forestali e delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, deve presentare a questo Comitato il citato «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», che indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi e ne definisce la gerarchia delle priorità;

Visto l'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali, prevedendo in particolare, alla lettera b), il finanziamento, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili, a favore del «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 2, comma 257, che, tra l'altro, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» che all'art. 2 reca una riduzione agli stanziamenti di bilancio;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrigé in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 27 maggio 2005, n. 74 (Gazzetta Ufficiale n. 14/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», comprensivo dei seguenti allegati tecnici:

allegato 1, relativo alle opere idriche già inserite nel programma delle infrastrutture strategiche;

allegato 2, concernente gli interventi proposti dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;

allegato 3, inclusivo degli interventi di cui all'art. 4, comma 31, indicati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in base a stato di avanzamento della progettazione e ad altri criteri di priorità predefiniti;

allegato 4, che riporta l'intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

allegato 5, elenco degli interventi prioritari individuati dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare tra quelli ricompresi nell'allegato 2;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 75 (Gazzetta Ufficiale n. 197/2006), di ricognizione delle risorse disponibili, con la quale questo Comitato ha quantificato le risorse rivenienti dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 92, con la quale al punto 1.1 è stato approvato il «Nuovo programma irriguo nazionale - Regioni del Sud» per un importo di euro 176.976.706,90 a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 133, della citata legge n. 244/2007;


Considerato che nell'ambito di detto «Nuovo programma irriguo nazionale - Regioni del Sud Italia» è previsto l'intervento «A/GC138 - Opere di completamento della diga Ponte di Chiauci sul fiume Trigno», ricadente nella regione Abruzzo, per un ammontare di 5.000.000,00 di euro;

Visto in particolare il punto 1.2 della citata delibera n. 92/2010, con il quale è stato fissato il termine per la conclusione delle procedure di gara con l'aggiudicazione definitiva entro diciotto mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, pena la revoca dello stesso;

Tenuto conto che nell'ambito di detto «Nuovo programma irriguo nazionale - Regioni del Sud Italia» il commissario *ad acta*, coerentemente con il punto 1.2. della delibera n. 92/2010 ha emanato i provvedimenti di revoca di n. 4 interventi, tra i quali anche il citato progetto «A.G.C. n. 138», a causa della mancata conclusione delle procedure di aggiudicazione definitiva entro 7 luglio 2014, ovvero entro il termine di diciotto mesi (punto 1.2 della citata delibera n. 92/2010) decorrenti dalla data di notifica, da parte del commissario *ad acta* della «Gestione attività opere ex Agensud» (di seguito commissario *ad acta*) al Consorzio di bonifica Sud, del provvedimento di concessione del finanziamento relativo al progetto in questione;

Tenuto conto che la riallocazione delle risorse rivenienti dalle revoche delle concessioni sono regolamentate dalle disposizioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 92/2010, che al punto 1.3 detta le linee di indirizzo cui attenersi per definire i criteri di dettaglio necessari per l'individuazione degli interventi da finanziare;

Vista la nota n. 9798 del 19 settembre 2014, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero delle politiche



agricole, alimentari e forestali ha presentato la proposta di differimento del termine per l'aggiudicazione definitiva dei lavori concernenti l'intervento «A/GC138» prima citato;

Considerato in particolare che a tale nota sono allegate:

la relazione istruttoria del commissario *ad acta*, con la quale si motiva la proposta di differimento di termini di cui al punto 1.2 della delibera CIPE n. 92/2010, relativamente al progetto «A/GC138», oltre che alla luce delle considerazioni espresse dalle regioni interessate, in considerazione del fatto che esso è l'unico ad avere completato l'aggiudicazione provvisoria dei lavori in vigenza della concessione, essendo tale *iter* concluso in data 8 luglio 2014, ovvero nel periodo intercorrente tra il previsto termine di scadenza dell'adempimento (7 luglio 2014) e la data del decreto commissariale n. 188 del 24 luglio 2014 che ha disposto la revoca del finanziamento; e che, contrariamente ai restanti tre interventi caratterizzati da pesanti ritardi nello stato di attuazione della procedura di aggiudicazione della gara di appalto dei lavori, soltanto per l'intervento in questione sussistono le specifiche motivazioni per accogliere il differimento del termine per l'aggiudicazione definitiva dei lavori per un breve periodo di tempo, in virtù della rilevanza strategica dell'intervento e della legittimità dell'intervenuta aggiudicazione provvisoria della gara;

la nota n. RA/213219/SQ2 del 6 agosto 2014, richiamata nella predetta relazione del commissario, con la quale il presidente della giunta regionale della regione Abruzzo ha sottolineato l'importanza dell'intervento per la regione, sia per dare continuità agli interventi infrastrutturali statali e regionali realizzati per lo sviluppo di un'agricoltura moderna, sia per la strategicità che rivestono le opere da realizzare sulla diga di Chiauci e sia, infine, per la ricaduta in termini di fruibilità dell'opera;

la nota n. 78588 del 12 settembre 2014, anch'essa richiamata nella citata relazione del commissario, con la quale l'assessore alle politiche agricole e agroalimentari della regione Molise ha sottolineato la valenza interregionale dell'intervento, anche a seguito dell'accordo raggiunto tra i due consorzi di bonifica interessati, Destra Trigno (Molise) e Sud (Abruzzo), ai fini della condivisione nell'utilizzo idroelettrico delle opere;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la odierna nota n. 4749-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

Su proposta confermata in seduta dal competente Vice Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

1. *Differimento del termine di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per l'intervento «A/GC138».*

1.1. È approvato il differimento di dieci giorni, naturali e consecutivi, del termine di aggiudicazione definitiva della gara relativa all'intervento «A/GC138 - Opere di completamento della diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno», ricadente nella regione Abruzzo, al fine di consentire al Consorzio di bonifica Sud (Abruzzo), competente per territorio, la conclusione dell'*iter* di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto dei lavori, in considerazione della legittimità dell'aggiudicazione provvisoria della gara stessa, in quanto intervenuta nel periodo di vigenza della concessione, nonché della riconosciuta rilevanza strategica, per le regioni Abruzzo e Molise, delle opere da realizzare.

1.2. Il provvedimento di rispristino della vigenza della concessione dovrà essere emanato dal commissario *ad acta* presso il Ministero proponente entro e non oltre dieci giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.


1.3. Il periodo di differimento di dieci giorni naturali e consecutivi, di cui al precedente punto 1.1, decorre dalla data di notifica, da parte del competente commissario *ad acta* al Consorzio di bonifica Sud (Abruzzo), del provvedimento di cui al precedente punto 1.2 con il quale viene ripristinata la vigenza della concessione del finanziamento revocato.

1.4. Entro dieci giorni, naturali e consecutivi, dalla notifica del provvedimento di cui al punto 1.2 al Consorzio di bonifica Sud (Abruzzo), lo stesso Consorzio dovrà comunicare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il formale provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori.

2. *Revoca automatica del finanziamento nel caso di inadempimento e criteri di riallocazione delle risorse.*

2.1. Qualora l'aggiudicazione definitiva della gara relativa ai lavori dell'intervento «A/GC138» da parte del competente Consorzio di bonifica Sud (Abruzzo) non intervenga entro il termine di dieci giorni, naturali e consecutivi, dalla avvenuta notifica del ripristino della vigenza della concessione, il finanziamento dell'intervento è da intendersi definitivamente revocato in via automatica, fermo restando l'apposito provvedimento successivo del commissario *ad acta*.

2.2. Coerentemente con quanto disposto al punto 1.3 della delibera n. 92/2010, le risorse rivenienti dalle revoche dei finanziamenti potranno essere destinate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a nuove iniziative caratterizzate da rilevanza strategica per i territori, livello progettuale esecutivo e appartenenza al «Parco progetti» delle regioni del Sud Italia.



### 3. Adempimenti dell'amministrazione proponente.

3.1. Restano confermate le disposizioni riportate al punto «2. Disposizioni finali» della delibera n. 92/2010 ed in particolare la necessità di individuare puntualmente, a cura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, titolare della proposta, i criteri da utilizzare per la selezione degli interventi da finanziare con le risorse provenienti dalla revoca delle concessioni, nonché di trasmettere al Dipartimento per il coordinamento e la programmazione della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con cadenza annuale, una relazione contenente sia l'identificazione dei criteri di cui al punto 2.1 della delibera n. 92/2010, sia gli elementi informativi sull'effettivo grado di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico, per la parte di competenza, sia, infine, le criticità riscontrate nel percorso attuativo dei progetti ammessi a finanziamento.

### 4. Disposizioni finali.

4.1. Per quanto non espressamente previsto con la presente delibera resta fermo quanto disposto con la delibera n. 92/2010, incluso l'elenco degli interventi del «Nuovo programma irriguo nazionale - Regioni del Sud Italia», allegato alla stessa delibera.

Roma, 10 novembre 2014

*Il Presidente: RENZI*

*Il Segretario: LOTTI*

*Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2015*

*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne - Prev. n. 460*

**15A01955**

DELIBERA 10 novembre 2014.

**Finanziamento della quota di 4 milioni di euro per la copertura dell'Accordo di Programma Quadro dell'8 aprile 2008 per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito di interesse nazionale di Fidenza.** (Delibera n. 48/2014).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della spesa pubblica e, in particolare, l'art. 2, comma 203, lettere *b*) e *c*) che definiscono rispettivamente gli strumenti «Intesa istituzionale di programma» e «Accordo di programma quadro»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 «Nuovi interventi in campo ambientale», e in particolare l'art. 1, comma 3, che prevede, tra l'altro, l'adozione da parte del Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle

competenti commissioni parlamentari, di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle Attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, con cui viene istituito il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2001, n. 468 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13/2002), regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che ha individuato, tra gli altri, quale ulteriore intervento di interesse nazionale anche quello relativo al sito di Fidenza;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2002, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 2002, concernente la definizione del perimetro del sito di interesse nazionale di Fidenza;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 novembre 2006, n. 308 (*Gazzetta Ufficiale* n. 24/2007) «Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2014), con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui all'art. 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative tra l'altro alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Vista la propria delibera dell'11 dicembre 2012, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73/2013) con la quale, in attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata approvata l'imputazione delle riduzioni della dotatione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), pro-

